REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 maggio 2008 - Deliberazione N. 854 - Area Generale di Coordinamento N. 5 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – L.R. 33/93 art.9: Approvazione statuto dell'Ente Parco Regionale Monti Lattari.

PREMESSO

- che la legge-quadro sulle aree naturali protette n° 394 del 6/12/1991 ed in particolare l'art.22 stabilisce i principi fondamentali della disciplina delle aree naturali protette regionali;
- che la L.R. 1/9/1993 n.33 "Istituzione dei parchi e riserve naturali in Campania" detta i principi e le norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
- che la Giunta Regionale con delibera n. 2777 del 26.09.03 ha istituito, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 33/93, così come modificata dall'art. 34 della L.R. n. 18/2000, il Parco Regionale dei Monti Lattari;
- che con DPGR n° 781 del 13.12.2003 è stato istituito l'Ente parco dei Monti Lattari;
- che con delibera di Giunta Regionale n.165 del 15/02/2005 è stato nominato il Presidente dell'Ente Parco Monti Lattari, ai sensi dell'art.8 della legge regionale 33/93,
- che con DPGR n° 14 del 15.01.07 è stato nominato, il Consiglio Direttivo del Parco che si insediava in data 09/03/07:

PRESO ATTO

- che, ai sensi dell'art. 9 comma 3 punto c) della L.R. 33/93, il Consiglio Direttivo adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione;
- che il Presidente del Parco, con nota prot. n. 1131 del 20/12/2007, ha trasmesso la delibera n. 2 del 25/10/2007 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Monti Lattari ha adottato lo Statuto del Parco Regionale dei Monti Lattari".
- che l'Ufficio Legislativo Regionale, con nota nº 738 del 13/02/2008, comunicava all'Ente Parco le osservazioni sul citato Statuto:
- che il Presidente del Parco con nota n° 150 del 27.02.08 ha trasmesso la delibera n° 1 del 18/02/2008, con la quale il Consiglio Direttivo dell'ente su citato ha apportato allo Statuto le modifiche così come richiesto dall'Ufficio Legislativo di Giunta;

VISTO lo Statuto adottato dal Consiglio succitato con Delibera n. 18/02/2008;

CONSIDERATO che non sussistono motivi ostativi all'approvazione dello stesso;

VISTI

La legge 6/12/1991 n. 394;

la legge regionale 1/9/1993 n. 33:

la Delibera n. 1 del 18/02/08 del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Monti Lattari;

Propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per quanto esposto nella parte motiva che qui si intende integralmente trascritto e confermato:

- di approvare lo statuto dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari adottato con delibera n. 1 del 18/02/2008 del Consiglio Direttivo;
- di trasmettere la presente deliberazione al Settore Tutela dell'Ambiente, all'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e al Settore BURC per la relativa pubblicazione.

Il Segretario II Presidente

D'Elia Bassolino



STATUTO

Atto fondamentale del Parco Regionale dei Monti Lattari APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/02/2008 D. C.D. N. 1/08

STATUTO

INDICE:

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Obiettivi

Art. 3 - Competenza territoriale

Art. 4 - Sede

Art. 5 - Denominazione, Emblema, Logo

TITOLO II° ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 - Organi

CAPO 1

IL PRESIDENTE DEL PARCO

Art. 7 - Presidente del Parco - Nomina e compatibilità

Art. 8 - Presidente del Parco - Sospensione, Decadenza, Revoca

Art. 9 - Vice-presidente

CAPO 2

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 - Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza

CAPO 3

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 11 - La Giunta Esecutiva – Costituzione e competenza

CAPO 4

LA COMUNITA' DEL PARCO

Art. 12- La Comunità del Parco – Costituzione e competenza

CAPO 5

ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 13 – Organo di revisione e controllo – Costituzione e competenza

CAPO 6

IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 14 - II Direttore del Parco - Competenza

TITOLO III° PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

- Art. 15 Albo Pretorio Pubblicazione degli Atti
- Art. 16 Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

TITOLO IV° STRUTTURA ORGANICA

- Art. 17 Ordinamento Amministrativo del Parco
- Art. 18 II Personale e la Dotazione Organica
- Art. 19 Il Regolamento di Funzionamento degli Uffici del Parco
- Art. 20 Norma Etica

TITOLO V° IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

- Art. 21 II Patrimonio
- Art. 22 Risorse Finanziarie
- Art. 23 Bilancio
- Art. 24 Spese
- Art. 25 Servizio di Tesoreria

TITOLO VI° COMITATO SCIENTIFICO

- Art. 26 Comitato Scientifico Composizione e Nomina
- Art. 27 Comitato Scientifico Coordinamento
- Art. 28 Comitato Scientifico Pareri

TITOLO VIIº TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 29 Tutela dei Diritti
- Art. 30 Partecipazione Popolare
- Art. 31 Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza
- Art. 32 Approvazione e Revisione dello Statuto
- Art. 33 Norme Transitorie
- Art. 34 Efficacia
- Art. 35 Disposizione Finale

STATUTO

Lo statuto è atto fondamentale dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 781, del 13 novembre 2003.

Nel rispetto delle norme di riferimento, VISTA la L. 394/1991, concernente "Norme Quadro in materia di Aree Naturali Protette"; VISTA la L.R. 33/1993; VISTO l'art. 34 della L. R. 18/2000; VISTA la D.G.R. n. 2777/2003 ad settembre 1993, n. 33 e s.m.i. – Istituzione del Parcooggetto "L.R. 1 Regionale dei MONTI LATTARI" e sentita la Comunità del Parco, lo Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente. Il Parco Regionale dei Monti Lattari nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul territorio mediante specifici atti disciplinari "adottati in coerenza e in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla normativa regionale vigente

TITOLO I° NORME GENERALI

Art. 1 Finalità

Le peculiarità della Penisola Sorrentino - Amalfitana, sia per la conformazione geomorfologica, sia per le caratteristiche storiche, naturalistiche ambientali e paesaggistiche, hanno determinato, in ossequio alla legge regionale n. 33 del 1 settembre 1993 e s.m.i, ed in conformità ai principi della Costituzione Italiana ed alle disposizioni generali della legge n. 394/1991, l'istituzione dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari (D.G.R. n. 2777/2003). L'Ente, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania ed ha per finalità la tutela istituzionale attiva del patrimonio dei valori e delle vocazioni dei Monti Lattari, in funzione anche del ruolo cerniera fra i territori del versante Sorrentino e di quello Amalfitano della Penisola.

L'Ente, ispirandosi al principio di sussidiarietà, favorisce ed è garante di una politica dal basso che sia attenta alle istanze delle popolazioni locali, riconoscendo loro il ruolo di protagoniste dei processi di pianificazione territoriale e di sviluppo socio economico e culturale e promuove il confronto e la collaborazione con gli enti istituzionali del territorio interessato - anche nel rispetto dei principi sanciti dalla Carta di Aalborg-, la salvaguardia, valorizzazione e la gestione di siti naturalistici, antropologici, storico artistici e culturali. L'Ente parco rivolge particolare attenzione, anche in considerazione dell'appartenenza di gran parte del territorio al patrimonio dell'Umanità, alle ricchezze insediative e storico-artistiche, presenti sull'intero territorio.

L'Ente Parco salvaguarda l'effettivo esercizio delle attività agricole, artigianali, turistiche e commerciali della zona, favorendo l'erogazione degli opportuni incentivi per la realizzazione delle enunciate finalità, tutelando l'intero paesaggio come inestimabile bene culturale. L'Ente persegue la tutela delle valenze naturalistiche, paesaggistiche, ambientali e della biodiversità anche per il miglioramento della qualità della vita delle comunità locali e per la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema. In conformità alla Convenzione del febbraio 2006 sottoscritta da tutte le Regioni della dorsale Appenninica, nel quadro europeo APE (Appennino Parco d'Europa),

l'Ente assume tra le sue finalità quella di coinvolgere tutti i soggetti istituzionali nell'attuazione di una unitaria politica di "salvaguardia". e di valorizzazione del territorio interessato, inserita nella Programmazione Comunitaria.

Il territorio dell'Ente Parco, anche in considerazione della sua intrinseca vulnerabilità, è sottoposto al regime di tutela e di gestione di cui al **Piano Territoriale del Parco**, "adottato in coerenza e in conformità agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla normativa regionale vigente" e, nell'attesa della sua adozione, delle **Norme di Salvaguardia** (D.G.R. n. 2777/2003) che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio all'interno di paesaggi culturali che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla **Convenzione Europea sul Paesaggio** definita a Firenze il 20 ottobre 2000 (**STCE n°. 176)**.

Art. 2 Obiettivi

- 1. "In coerenza con le finalità delineate e nel rispetto della normativa comunitaria, statale, e regionale vigente, l'Ente Parco persegue, per quanto di propria competenza, in particolare, i seguenti obiettivi:".
- a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti fluviali e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici;
- b) " la difesa e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale autoctona e la gestione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente di recepimento della normativa comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla direttiva 92/43/CEE (cosidetta Habitat) e alla direttiva 79/409/CEE (cosidetta Uccelli)".
- c) l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente, mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di patrimoni naturalistici, antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo – pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- d) attivazione di politiche di tutela e sviluppo capaci di rendere effettivamente remunerative le politiche di recupero manutenzione e presidio del territori finalizzate alla riqualificazione e conservazione del paesaggio;
- e) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo;
- f) la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio forestale, agricolo e zootecnico, attraverso l'incentivazione e il supporto allo sviluppo rurale, in considerazione del ruolo multifunzionale delle attività agrosilvopastorali tradizionali, le quali hanno consentito non solo le significative produzioni tipiche (DOP, DOC, IGP, ecc), ma anche la difesa del suolo e la valorizzazione del paesaggio;
- g) l'incentivo alla realizzazione di opere di conservazione, restauro e riuso, anche a fini produttivi, dei complessi terrazzati particolarmente preziosi per la loro molteplice

- valenza di bene culturale, di opera di difesa idrogeologica, di manutenzione del paesaggio, anche per le attività connesse al turismo;
- h) la tutela forestale dai rischi di tagli abusivi e dagli incendi e la rivitalizzazione del patrimonio boschivo, esaltandone il ruolo manutentivo del territorio e favorendone la funzione produttiva ed economica, mediante lo sviluppo di opportune filiere e di attività turistico-ricreative eco-compatibili;
- i) "la promozione e il concorso nella costruzione della rete ecologica regionale e provinciale";
- j) il recupero e il rilancio delle attività artigianali tradizionali, anche attraverso l'integrazione delle filiere produttive;
- k) in ottemperanza al Protocollo di Kioto, l'incentivazione di politiche tese alla riduzione dei gas serra, dal risparmio energetico, al ricorso alle fonti energetiche alternative, alla mobilità sostenibile;
- la promozione di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzate alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale, lo sviluppo e l'affermazione di attività turistiche didattiche, culturali e ricreative;
- m) " la creazione, la promozione, la concessione, di uno o più marchi territoriali e di qualità concessi nel rispetto della normativa europea, statale e regionale vigente".
- n) l'incentivazione e la promozione dell'agricoltura biologica, delle produzioni tipiche e dei prodotti certificati e a marchio della dieta mediterranea, della salute alimentare;
- o) il miglioramento delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, attraverso la promozione di attività economiche compatibili, atte ad impedire il depauperamento irreversibile di una risorsa territoriale, il cui contenuto naturalistico, paesaggistico, storico, antropologico e culturale, la rende patrimonio unico ed irripetibile per l'intera umanità, da tutelare per le generazioni future;
- p) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e concertazione che favoriscano forme associative e/o consortili tra Enti pubblici e/o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco.
- q) l'individuazione di forme di agevolazione a favore dei privati singoli o associati che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco regionale ;
- r) la promozione di interventi a favore di cittadini diversamente abili per facilitare l'accessibilità e la conoscenza del Parco;
- 2. il Parco promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita ed all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.
- 3. E´ altresì compito dell'Ente Parco promuovere e sostenere l´effettivo conseguimento dei Comuni del Parco della priorità nella concessione di finanziamenti regionali a favore degli stessi prescritta in attuazione dell' art. 7 della L. 394/1991 nella realizzazione degli interventi, delle opere e degli impianti previsti nel Piano del Parco relativi alle categorie riportate nella predetta disposizione di legge, e precisamente:
- a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitativi rurali:
- c) realizzazione di opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

- d) realizzazione di opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole forestali (agro-silvo-pastorali);
- e) promozione di attività culturali nei campi di interesse del Parco;
- f) interventi nel settore dell'agriturismo e del turismo rurale ed ambientale;
- g) svolgimento di attività sportive compatibili;
- h) realizzazione di strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale ed interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

Art. 3 Competenza territoriale

- 1. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione esercitate dal Parco ai sensi della legge regionale n. 33/1993, si estendono all'ambito territoriale del Parco ricadente in quello dei Comuni di Agerola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Meta, Piano di Sorrento, Pimonte, Vico Equense (ricadenti nella Provincia di Napoli), ed Amalfi, Angri, Atrani, Cava dei Tirreni, Cetara, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Nocera Inferiore, Pagani, Positano, Praiano, Ravello, Sant'Egidio del Monte Albino, Scala, Tramonti e Vietri sul Mare (ricadenti nella Provincia di Salerno), secondo la delimitazione fissata con le modalità previste dalla legge.
- 2. Le competenze del Parco sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che il Parco stabilisce, approva ed adotta in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale.
- 3. I Comuni del Parco e quelli adiacenti e circostanti che non ricadono direttamente nel Parco né in area contigua come individuati ai sensi della legge regionale n. 33/1993, possono richiedere alla Regione e all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua al Parco.

Art. 4 Sede

1. L'Ente Parco,con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentita la Comunità del Parco, individua la sede legale nel territorio del Parco e può aprire uffici operativi e/o sedi di rappresentanza negli altri Comuni del Parco. La Comunità del Parco si riunisce di norma presso la sede del Parco o nelle sedi degli altri Enti che la compongono.

Art. 5 Denominazione, Emblema, Logo

- 1. L'Ente si identifica con la denominazione "Parco Regionale dei Monti Lattari", con l'emblema ed il logo approvato dal Consiglio Direttivo sentita la Comunità del Parco.
- 2. L'uso e la riproduzione di nome, emblema e logo del Parco sono riservati all'Ente; con apposito regolamento sono disciplinate le procedure per autorizzare l'utilizzo del nome e del logo.

3. Per il perseguimento delle finalità individuate come obbiettivi intermedi o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 33/1993, l'Ente Parco può concedere sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2, l'uso del proprio nome, emblema e logo per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.

TITOLO II° ORGANI DELL'ENTE

Art. 6 Organi

- 1. Sono organi dell'Ente:
 - a) II Presidente:
 - b) II Consiglio Direttivo;
 - c) La Giunta Esecutiva;
 - d) La Comunità del Parco:
 - e) Organo di revisione e controllo.

CAPO 1 IL PRESIDENTE DEL PARCO

Art. 7 Presidente del Parco - Nomina e compatibilità

- 1. "Il Presidente dell'ente parco è nominato dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33" e prescelto tra persone che si distinguono per i loro studi o per la loro attività nel campo della protezione dell'ambiente e non ricoprono cariche elettive o amministrative negli Enti locali compresi nel territorio del parco o negli organi di gestione di Enti Regionali, né cariche elettive regionali, parlamentari ed europee.
- 2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Parco regionale dei Monti Lattari, ne coordina l'attività, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dei quali rappresenta sintesi e unità di indirizzi, ne assicura il buon andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le funzioni a lui assegnate dalla legge e dallo Statuto.
- 3. A tale scopo il Presidente:
 - a) promuove ed assume iniziative atte ad indirizzare l'attività gestionale dell'Ente al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dal Consiglio Direttivo;
 - b) coopera con gli altri Presidenti di Ente Parco alla affermazione e alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
 - c) " nei limiti delle risorse finanziarie a ciò destinate dal bilancio dell'Ente" partecipa, potendo esercitare il potere di delega ai Consiglieri, alle iniziative delle Associazioni e degli Organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente aderisce;
 - d) rappresenta in giudizio l'Ente, sia come attore sia come convenuto, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente e promuove ogni forma di azione nell'interesse dei beni patrimoniali, dei valori territoriali ed ambientali oggetti

della funzione istituzionale ed operativo-gestionale dell'Ente stesso, sottoponendoli a ratifica del Consiglio Direttivo;

- e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- 2. nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ed operative, il Presidente del Parco si avvale di un Ufficio di Segreteria.
- 3. Il Presidente riveste la carica, rinnovabile, per un periodo di 5 anni e comunque equiparato a quello stabilito per i presidenti dei parchi nazionali.

Art. 8 Presidente del Parco – sospensione, decadenza, revoca

- 1. Il Presidente del Parco è sospeso dalla carica, decade dalla stessa o è revocato, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
- 2. Oltre all'ipotesi prevista dal comma precedente, la Comunità del Parco, sentito il Consiglio Direttivo, propone con atto motivato alla Giunta regionale, la revoca del Presidente del Parco in caso di reiterata violazione dei suoi obblighi istituzionali o di gravi ed accertate responsabilità amministrative.

Art. 9 Vice-Presidente

1. il Presidente ad avvenuto insediamento della Giunta Esecutiva, designa tra i suoi componenti un Vicepresidente con funzioni vicarie, in tutti i casi di assenza e/o di impedimento previsti per legge.

CAPO 2 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10 Il Consiglio Direttivo – Costituzione e competenza

- 1. Il Consiglio Direttivo di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 33/93 è costituito da:
 - a) Presidente dell'Ente Parco;
 - b) quattro membri, designati dalla Comunità del Parco tra i rappresentanti dei Comuni il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
 - c) un membro in rappresentanza di ogni Comunità Montana il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
 - d) un rappresentante per ogni Provincia il cui territorio sia compreso nella perimetrazione del Parco;
 - e) tre rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste e Naturalistiche maggiormente presenti sul territorio e legalmente riconosciute dal Ministero dell'Ambiente;
 - f) tre rappresentanti delle organizzazioni Professionali Agricole maggiormente presenti sul territorio.

- 2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero, su richiesta di 1/3 dei componenti, e si riunisce almeno 1 volta al mese;
- 3. Considerata la peculiarità storico-culturale e la specificità territoriale del Parco Regionale dei Monti Lattari, il Presidente del Parco ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori del Consiglio, con funzioni consultive, tutti i soggetti istituzionali ed associativi più direttamente interessati alle materie trattate.
- 4. Il Direttore dell'Ente Parco partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
- 5. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente ed in particolare:
 - a) adotta, il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico, sociale per le attività compatibili dell'area, ai sensi della legge regionale n. 33/93 e s.m.i.:
 - b) approva, sentita la Comunità del Parco e acquisito il parere di regolarità dell'Organo di Revisione e Controllo, il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il conto consuntivo. Tutta la documentazione è inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza;
 - c) adotta, sentita la Comunità del Parco, lo Statuto dell'Ente e le sue modificazioni e li sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
 - 6. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Giunta Esecutiva, definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa.
 - 7. In particolare:
 - a) approva, sentita la Comunità del Parco e verificati i presupposti di legge, i disciplinari e gli atti costitutivi di società per azioni e Aziende speciali di diretta emanazione del Parco;
 - b) approva, sentita la Comunità del Parco, i disciplinari, i protocolli d'intesa e gli schemi di convenzioni che devono essere stipulati dal Parco con altri contraenti;
 - c) approva l'emblema ed il logo del Parco;
 - d) approva lo Statuto e i regolamenti del Parco, il Piano del Parco, il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - e) approva, **nei limiti della sua competenza e nel rispetto della normativa vigente**, l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - f) ha altresì competenza nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, su: organizzazione dei pubblici servizi ed esercizi costituzione di istituzioni ed aziende speciali, partecipazione dell'Ente Parco a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - g) qualora consentito dalle norme vigenti in materia, autorizza la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Parco e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - h) nel rispetto di quanto previsto e disposto dall'art.12 e dall'art.33 della L.R. n.7 del 30/04/2002, autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) dispone acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni nell'assolvimento di compiti e funzioni proprie dell'Ente.
- 8. Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere riconfermati.

- 9. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono considerati decaduti previa attivazione del relativo procedimento amministrativo e su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, con le modalità previste dalla normativa di nomina, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.
- 10. Il Consiglio Direttivo esercita il proprio mandato istituzionale ed operativo nel rispetto delle norme e delle disposizioni "nazionali e regionali vigenti" del Regolamento di funzionamento, ove vigente.

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 11 La Giunta Esecutiva – costituzione e competenza

- 1. La Giunta Esecutiva è eletta con un'unica votazione dal Consiglio Direttivo con voto segreto ed è formata da cinque componenti, compreso il Presidente dell'Ente.
- 2. I membri del Consiglio Direttivo esprimono il voto attraverso quattro preferenze indicando un candidato fra i consiglieri che rappresentano in Consiglio le associazioni ambientaliste, un candidato fra i consiglieri che rappresentano in Consiglio le associazioni professionali agricole, e due candidati fra i consiglieri che rappresentano in Consiglio gli enti istituzionali garantendo il principio di rappresentatività dei due ambiti provinciali.
 - 3. Risultano eletti membri della Giunta i Consiglieri che per ciascuna categoria avranno ottenuto la maggioranza dei voti, il primo rappresentante delle Associazioni di protezione ambientale, il primo espressione delle Associazioni professionali agricole ed i primi due espressione degli Enti istituzionali. In caso di parità di voti ottenuti tra i rappresentanti delle singole categorie, risulta eletto il consigliere anagraficamente più giovane.
- 4. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con parere consultivo, il Direttore dell'Ente Parco, che funge anche da segretario della Giunta.
- 5. La Giunta Esecutiva:
 - a) attua gli obiettivi di governo e di amministrazione.
 - b) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo ed adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco nel rispetto delle indicazioni del Consiglio Direttivo e in ossequio alle disposizioni della LR 33/93 e s.m.i.

In particolare, la Giunta Esecutiva:

- a) approva: programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici e amministrativi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente Parco e la dotazione organica del personale con le relative norme di accesso e definisce direttive ed indirizzi per il funzionamento degli stessi " nel rispetto delle norme di cui al titolo IV del presente statuto".;

- c) approva i piani di gestione, approva il piano esecutivo di gestione e adotta tutti i Regolamenti di competenza dell'Ente Parco;
- d) adotta, fermo restando che dopo l'acquisizione dei previsti pareri, gli atti sono adottati in via definitiva dal Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento e in via preliminare, gli atti di competenza del Consiglio Direttivo per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco o dell'Organo di Revisione e Controllo.

Art. 12

La Comunità del Parco – costituzione e competenza

- 1. La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni del Parco o loro delegati, dal Presidente della Provincia di Napoli o da suo delegato, dal Presidente della Provincia di Salerno o da suo delegato, dal Presidente della Giunta Regionale o da suo delegato, dai Presidenti delle Comunità Montane o da loro delegati.
- 2. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:
 - a) Statuto e Regolamento del Parco;
 - b) Piano del Parco:
 - c) Bilancio di previsione e conto consuntivo;
 - d) altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Direttivo o del Presidente dell'Ente.
- 3. Per i pareri di cui al comma 2 "Si applica l'articolo 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241".
- 4. La Comunità, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto e dei regolamenti attuativi, su proposta del Presidente dell'Ente e previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, delibera sulle materie oggetto del piano pluriennale economico, adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dalla Regione; vigila, inoltre, sulla sua attuazione.
- 5. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un vice Presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando sia richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. La carica di Presidente e quella di vice Presidente non danno diritto ad alcuna indennità.
- 6. Le modalità di elezione del Presidente e del vicePresidente, nonché quelle relative alla convocazione e validità delle sedute, sono determinate nel Regolamento dell'organo.
- 7. Le sedute della Comunità sono pubbliche.
- 8. Il Presidente ha la facoltà di invitare a partecipare ai lavori della Comunità, con funzioni consultive, tutti i soggetti istituzionali e associativi più direttamente interessati alla materia trattata.
- 9. La Comunità, a maggioranza, può decidere di invitare i soggetti che riterrà opportuno per una migliore efficacia ed efficienza nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.
- 10. Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Parco, salvo diversi accordi tra l'Ente Parco stesso e gli Enti membri della Comunità.

CAPO 5 ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 13

Organo di revisione e controllo – costituzione e competenza

1. L'Organo di revisione e controllo è nominto secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente con Decreto del Presidente della Giunta Regionale ed opera secondo quanto stabilito dalla legge.

CAPO 6 IL DIRETTORE DEL PARCO

Art. 14 Il Direttore del Parco – competenza

- 1. Il Direttore dell'Ente Parco è scelto, ai sensi dell'Art. 13 della legge 33/93 e s.m.i.;
- Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica Amministrazione. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta Regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- 3. Al Direttore dell'Ente compete la gestione ed il coordinamento dei provvedimenti attuativi del Parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4. Il Direttore del Parco partecipa, con funzione di consulenza, alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva secondo le modalità previste dai Regolamenti di cui agli articoli 10 e 11.
- 5. Il Direttore esercita le funzioni attribuite dalla legge al personale dirigente dell'Ordinamento regionale, con l'autonomia a lui riservata.
- 6. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le competenze e le funzioni in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.
- 7. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano del Parco ed all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo.
- 8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e amministrative) rapporti-denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti il Parco di cui egli venga a conoscenza, anche in seguito all'attività di monitoraggio promosse dal Parco.
- 9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dal Consiglio, e quest'ultimo procede al riesame e decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale per le Aree naturali protette di cui all'articolo 3 della L.R. 33/93, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

TITOLO III° PUBBLICAZIONE UFFICIALE DEGLI ATTI DEL PARCO

Art. 15 Albo Pretorio - pubblicazione degli atti

- 1. E' istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto.
- 2. La pubblicazione degli atti garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
- 3. Il Direttore cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, il Parco può avvalersi, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità di cui all'articolo 16.

Art. 16 Pubblicità degli atti aventi rilevanza pubblica

- 1. Le deliberazioni e le determinazioni aventi rilevanza pubblica sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente e i relativi elenchi sono trasmessi contestualmente agli Enti Locali della Comunità del Parco per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori. Se espressamente e formalmente stabilito nel corpo degli atti licenziati dagli Organi del Parco è disposta la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) unitamente al relativo avviso di pubblicazione.
- 2. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione agli atti del Parco è autorizzata e disposta la loro diffusione per mezzo del Sito Web ufficiale del Parco.

TITOLO IV° STRUTTURA ORGANICA

Art. 17 Ordinamento Amministrativo del Parco

- 1. L'Ente Parco assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri della autonomia, della funzionalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 2. La struttura funzionale dell'Ente è articolata in Settori organizzativi distinti all'interno per singoli Servizi in cui sono incardinate le unità operative di diverse categorie e profili professionali, individuate sulla base della diversa complessità e ampiezza delle attività svolte.
- 3. Il Regolamento sull'ordinamento dei Settori e dei Servizi definisce le linee fondamentali di organizzazione degli uffici dell'Ente, individuando le Unità di massima dimensione con le relative articolazioni nonché le modalità di conferimento degli incarichi di direzione e responsabilità delle stesse, dei Settori e dei Servizi.

Art. 18 Il personale e la dotazione organica

- 1. Al personale del Parco, Ente strumentale della Regione Campania dotato di personalità giuridica di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza della Regione Campania, nel rispetto della autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente, si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il personale della Giunta regionale della Campania.
- 2. La Giunta Esecutiva, sentita la Comunità del Parco, approva l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale con il relativo organigramma e funzionigramma, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale e con le risorse finalizzate alle spese per il personale assegnate all'Ente Parco così come appostate ed approvate nel bilancio di previsione adottato dal Parco.

- 3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario e non costituenti voci fondamentali dello stesso.
- 4. Le modalità di accesso alle posizioni lavorative previste dal fabbisogno di personale, sono stabilite, nel rispetto della normativa vigente per l'accesso al pubblico impiego, da apposita disciplina nell'ambito del regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi, prevedendo prioritariamente il ricorso alla attivazione di procedure di mobilità di personale della Regione, dei Comuni e delle Province. In sede di prima applicazione il procedimento della mobilità si applica con priorità, nel rispetto delle leggi vigenti, al personale della Regione, dei Comuni e delle Province, che risulta già collocato in servizio presso il Parco con provvedimenti di distacco o altra forma di assegnazione dalle amministrazioni di provenienza.
- 5. Nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento dei settori e dei servizi possono essere disciplinate le modalità di acquisizione di personale a tempo determinato per la copertura di posizioni lavorative ascrivibili all'area direttiva o a contenuto specialistico, previsti dal fabbisogno di personale.
- 6. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego il Parco, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue, con appositi stanziamenti del proprio bilancio, l'obiettivo strategico di definire, attuare e consolidare un sistema strutturato e permanente di riferimento per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane impiegate dal Parco.
- 7. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate dallo specifico Regolamento di assunzione e progressione professionale.

Art. 19 Il regolamento di funzionamento degli uffici del Parco

- 1. Il Regolamento di funzionamento degli uffici del Parco disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco regionale dei Monti Lattari, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.
- 2. Il Regolamento si ispira ai seguenti criteri generali:
 - a) pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;
 - ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative del Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;
 - c) separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale, ed il Direttore del Parco che provvede alla gestione diretta delle risorse umane.

TITOLO V° IL PATRIMONIO E LE RISORSE FINANZIARIE

Art. 20 II Patrimonio

- 1. Il patrimonio del Parco è costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.
- 2. Il Parco, secondo le disposizioni di uno specifico Regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli Enti compresi nell'area del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nei limiti e alle condizioni dettate dagli stessi Enti.
- 3. La gestione del patrimonio rispetta le norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.
- 4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il Regolamento di cui al comma 2, approvato dal Consiglio Direttivo. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

Art. 21 Risorse finanziarie

- 1. La Regione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.
- 2. Le risorse finanziarie del Parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da sanzioni amministrative, da diritti di utilizzo dell'emblema e del logo del Parco, da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione, nonché di gadgets promozionali.
- 3. Il Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali ed operativi all'uopo condivisi.
- 4. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di Bilancio, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. A tal fine presenta il programma di interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
- 5. L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di previsione.
- 6. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
- 7. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
- 8. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di Contabilità ed Economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

Art. 22 Bilancio

- 1. Il bilancio di previsione predisposto dal Settore competente del Parco su proposta della Giunta Esecutiva, corredato dal parere della Comunità del Parco, dal parere di conformità contabile reso dall'Organo di recvisione e controllo, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui alla normativa nazionale e regionale vigente "e in particolare all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7"...
- 2. Il Rendiconto predisposto dal Settore competente del Parco su proposta della Giunta Esecutiva, corredato del parere della Comunità del Parco, del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei termini e delle procedure"e in particolare all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7"..
- 3. Il Responsabile del Settore competente, su parere del Direttore del Parco, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
- 4. I bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente una volta approvati nel rispetto dei termini e delle procedure di cui di cui alla normativa nazionale e regionale vigente"e in particolare all'art. 5 della legge regionale 30 aprile 2002 n. 7"., sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, non sono sottoposte ad approvazione regionale le variazioni di bilancio che non incidono nei rapporti con il bilancio regionale.

Art. 23 Spese

Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato, adottato nel rispetto delle norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità, del Parco possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.

"Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di ordinamento contabile della Regione Campania.,

Art. 24 Servizio di Tesoreria

Il Parco per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria si avvale di un servizio di Tesoreria, garantito da un Istituto di Credito convenzionato, che provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari

TITOLO VI° COMITATO SCIENTIFICO

Art. 25 Comitato scientifico - composizione e nomina

- 1. Il supporto tecnico-scientifico del Presidente e degli organi del Parco è assicurato da un Comitato scientifico che può proporre agli organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.
- 2. E' costituito da membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra esperti, docenti di livello universitario, membri di istituti di ricerca o fra esperti di fama nazionale o internazionale nelle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco.
- 3. La composizione del Comitato scientifico tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali e antropologico-umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

Art. 26 Comitato scientifico – coordinamento

- 1. Il Comitato scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento.
- 2. Delle sedute sono tenuti appositi verbali a cura degli uffici del Parco.

Art. 27 Comitato scientifico – pareri

- 1. Il parere del Comitato scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è reso in forma non vincolante sul Piano, sul Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.
- 2. Il parere del Comitato scientifico, non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente del Parco, dal Presidente della Comunità del Parco o dal Direttore del Parco in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nel Parco e in nome del Parco.
- 3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.

TITOLO VII° TUTELA DEI DIRITTI DEL PARCO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 28 Tutela dei diritti

 L'Ente si avvale del patrocinio dell'Avvocatura regionale, salve le ipotesi di conflitto di interessi con la Regione ed i casi in cui non intenda avvalersene sulla base di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 43, commi terzo e quarto, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e successive modificazioni.

Art. 29 Partecipazione popolare

1. Il Consiglio Direttivo, anche su proposta della Comunità del Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., garantisce, promuove e

regolamenta la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.

- 2. L'Ente può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti Istituzionali, economici ed associati su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
- 3. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Presidente del Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
- 4. Le Università e gli altri Enti di ricerca pubblica e privata possono rivolgere al Presidente istanze, petizioni, proposte e richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca o di didattica per perseguire, in coerenza con le rispettive competenze, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.

Art. 30 Accesso agli Atti del Parco e Trasparenza

- 1. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
- 2. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività del Parco e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a soggetti privati il diritto di accesso agli atti dell'Ente. Ai sensi della normativa vigente possono esercitare il diritto di accesso anche i portatori di interessi pubblici o diffusi che hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
- 3. Nel rispetto delle disposizioni del Titolo V della legge n. 241/1990 e s.m.i. e del Decreto Legislativo n 195 del 19/8/05, il Parco assicura in particolare, attraverso uno specifico Regolamento, l'accesso alle strutture ed ai servizi ai cittadini, agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni. Detto Regolamento assicura altresì il diritto di accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco ed in particolare:
 - a) disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
 - d) assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.
- 4. Anche nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., il Regolamento provvede inoltre ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

Art. 31 Approvazione e Revisione dello Statuto

- 1. Acquisito il parere della Comunità del Parco, il Consiglio Direttivo, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10, adotta lo Statuto del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
- 2. Le eventuali modifiche dello Statuto possono essere richieste dalla Giunta Regionale, dagli Enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli e, da tutti gli organi del Parco.
- 3. Le modifiche, adottate dal Consiglio Direttivo, previo parere della Comunità del Parco, a maggioranza qualificata dei componenti assegnati, devono essere approvate dalla Giunta Regionale della Campania ed acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione nel B.U.R.C.

Art. 32 Norme Transitorie

- 1. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui all'articolo 14, il Presidente del Parco, nel rispetto della normativa vigente, può nominare un Segretario Generale del Parco, scegliendolo tra i Segretari dei Comuni il cui territorio ricada nella perimetrazione del Parco e sempre che il designato possegga l'idoneità a Segretario di prima B.
- 2. Il Presidente del Parco potrà attribuire al Segretario Generale nominato parte o tutte le funzioni del Direttore del Parco attribuite dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina delle funzioni esercitate nell'ambito dell'ordinamento amministrativo del Parco.
- 3. Rimane ferma la disciplina che consente al Presidente del Parco di attribuire l'incarico di collaborazione alla gestione e di sottoscrizione, in forma contestuale, degli atti di ordinaria gestione e quelli finalizzati all'utilizzo di fondi comunitari al Responsabile Amministrativo all'uopo nominato dalla Regione.
- 4. Nominato il Direttore, il Presidente del Parco, può continuare ad avvalersi della figura del Segretario generale nominato ai sensi del comma 2 per attività di consulenza in materie giuridico amministrative.
- 5. Secondo il procedimento e nei casi previsti dall'articolo 37 della legge regionale n.7 del 30/04/2002 le spese possono aver luogo attraverso apertura di credito a favore dei funzionari responsabili, ovvero del legali rappresentanti dell'Ente Parco, con obbligo di rendiconto.

Art. 33 Efficacia

- 1. Le presenti norme statutarie producono effetti dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania e del relativo avviso.
- 2. Sono fatti salvi, nelle more dell'approvazione e della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle facoltà riconosciute dalle presenti norme.

Art. 34 Disposizione Finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto ed ai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991 e della legge regionale n.

33/93 e s.m.i. oltre alla vigente legislazione regionale in materia di enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Campania.